

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA**

APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PETRUZZELLI**

BRESCIA 26 MARZO 2011

INDICE

1) INDIRIZZI DI SALUTO	PAG. 2
2) PREMESSA	PAG. 3
3) ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO	PAG. 10
4) QUESTIONI SPECIFICHE EMERSE NELL'ANNO 2010	PAG. 15
5) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	PAG. 20

INDIRIZZI DI SALUTO

Rivolgo un saluto ed un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa cerimonia di apertura per l'anno giudiziario 2011 della Sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia.

Un ringraziamento particolare va all'Autorità Religiosa, alle Autorità politiche, militari e civili, alle Autorità giudiziarie, agli Amministratori locali, agli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature degli Enti pubblici, alle Università, ai docenti ed agli studiosi delle scienze amministrative. Saluto con cordialità il rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, dott. Vincenzo Blanda. Un caloroso saluto al Presidente del TAR per la Lombardia, Francesco Mariuzzo ed agli esimi presidenti dott. Ezio Maria Barbieri e dott. Armando Ingrassia.

Anche quest'anno rivolgo un cordiale saluto a tutti gli avvocati componenti della commissione distrettuale presso questa Sezione che si sta affermando sempre di più come strumento molto utile per risolvere i problemi che via via sorgono nel nostro settore. Ne è testimone il sito online del TAR Brescia molto frequentato e pare molto apprezzato dagli studi legali interessati, sito, le cui linee guide, lasciatemelo dire con orgoglio, precedono di due anni, le innovazioni che il Consiglio di Stato intende oggi adottare per tutti i TT.AA.RR. d'Italia

Trasmetto infine il cordiale saluto rivolto ai presenti da parte del Presidente del Consiglio di Stato Prof. Pasquale de Lise.

PREMESSA

Questo è il primo anno che celebriamo l'anno giudiziario nella nuova sede di Via Zima. Il 6 febbraio scorso, com'è noto, abbiamo inaugurato il palazzo in occasione della intitolazione dello stesso al prof. Lionello Levi Sandri, già presidente del Consiglio di Stato, alla presenza dell'attuale Presidente prof. Pasquale de Lise.

Ringrazio il Consiglio di Stato ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che ci hanno sostenuto nell'acquisto del palazzo con una spesa rilevante. In compenso devo dire che il palazzo è stato completamente arredato con i mobili già in dotazione nella vecchia sede di Via Malta e con arredi dismessi dal Tribunale civile e dalla Corte d'Appello di Brescia in occasione del loro trasferimento nel nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia. Pertanto ringrazio i responsabili di dette Istituzioni che ci hanno consentito di cogliere tale occasione.

Resta ancora da arredare il piano mansardato, destinato a biblioteca e sale di studio e di lettura, nonché gli uffici e l'aula di udienza con idoneo tendaggio prima che arrivi la stagione estiva.

In questa occasione non posso esimermi dal ringraziare tutti i dipendenti della Sezione che hanno contribuito con responsabilità e con encomiabile senso del dovere al trasferimento nella nuova sede, senza creare difficoltà e, ciò che più conta, senza alcuna interruzione del lavoro.

A tale proposito un ringraziamento particolare debbo tuttavia esprimere nei confronti dei funzionari geom. Stefano Montalbano e

Rag. Wilma Venturini per la collaborazione assicuratami in ogni momento nella organizzazione del trasferimento, anche al di là di ogni possibile difficoltà. Mi sembra che l'organizzazione del lavoro, grazie proprio agli sforzi del personale, sia risultata adeguata e rispondente alle migliori aspettative, soprattutto se si considera, per un verso, la cronica vacanza di posti nei ruoli del personale medesimo e, per altro verso, il numero consistente dei ricorsi e degli affari trattati da questa Sezione, la quale, com'è noto, si attesta tra il nono ed il decimo posto tra tutti i TT.AA.RR. della penisola.

Anche la vacanza del posto di Segretario Generale, malgrado il generoso impegno della dott.ssa Giovanna Briccarello, già segretaria generale del TAR Lombardia, ed attualmente collocata in pensione, ha contribuito a rendere più complesso il compito di organizzare i nuovi uffici. Ci auguriamo che si avveri la notizia fornita dal Consiglio di Stato della prossima copertura in via definitiva del relativo posto dirigenziale.

Quest'anno, come preannunciato da più parti, ricorre il quarantennale della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali. Permettetemi un ricordo di carattere personale, atteso che io ho assistito alla nascita del TAR della Liguria, in qualità di segretario generale. Ricordo che molti, anche avvocati, non avevano ben compreso né i compiti né la funzione dei TT.AA.RR. Alcuni credevano si trattasse di una nuova struttura regionale di cui non capivano l'utilità. Altri, anche avvocati, chiedevano che cosa si intendesse con l'acronimo TIR. Scherzosamente io rispondevo che si

trattava di un ufficio abilitato a rilasciare patenti per la guida dei camions. Del resto, anche il Prefetto di Genova dell'epoca, uomo colto e molto disponibile, cui era delegato il compito di reperire una sede idonea, aveva collocato la nuova istituzione nel piano ammezzato di un edificio del centro composto da non più di quattro stanze; e ciò perché era convinto che si trattasse di organismo con le stesse funzioni delle abolite GG.PP.A.A.

Non si può dire che i TT.AA.RR da allora non ne abbiano fatta di strada. Lo testimoniano i circa settantamila ricorsi che sono stati presentati nell'anno decorso in tutta Italia nelle materie più disparate che coinvolgono ogni aspetto dell'attività della pubblica amministrazione.

Mi sembra che l'evoluzione dei TT.AA.RR. abbia seguito passo passo l'evoluzione della società civile nella sua complessità.

Ne fanno fede i ricorsi in materia economica, di tutela dell'ambiente, dell'edilizia e dell'urbanistica, della sanità, della scuola e delle Università, dell'impiego pubblico, dei processi di immigrazione, etc.

Ciò ha comportato sicuramente una maggiore professionalità tecnica del giudice amministrativo, professionalità, che deve essere supportata da un'ampia e profonda preparazione giuridica se si vuole assicurare una tutela effettiva e completa al sistema di giustizia che gli compete.

Peraltro, pur dopo quarant'anni aleggia sempre la domanda sul ruolo del giudice amministrativo. Se l'è chiesto anche il Presidente del Consiglio di Stato, leggendo la relazione sull'attività della Giustizia Amministrativa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario

di quest'anno davanti alle più alte cariche dello Stato. Mi sembra che la risposta che il prof. de Lise ha dato abbia correttamente fatto perno sul "Servizio" che il giudice amministrativo deve assicurare a tutti i cittadini che chiedono tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione, verificando la legittimità dell'operato di quest'ultima e senza indulgere, aggiungo io, nell'accondiscendenza, a volte ideologica, verso gli uni o verso l'altra, quasi a specchiarsi egoisticamente, come novelli narcisi, nell'autorità che ci deriva dall'alta funzione di giudice.

Un mese fa, è deceduto il prof. Renato Vivenzio, presidente per circa quarant'anni del TAR della Liguria e mio primo maestro. Voglio ricordarlo con le stesse parole con cui affermava l'essenza che doveva caratterizzare l'uomo-giudice: "uomo onesto intellettualmente, dotato di senso del dovere oltre che di buon senso". Credo che il ruolo privilegiato del giudice amministrativo che gli proviene dalla sua assoluta autonomia ed indipendenza non debba diventare occasione di decisioni autocompiaciute ma debba sempre favorire la ricerca di un giudizio obbiettivo in conseguenza della pienezza della sua dignità di giudice.

A tale scopo un grande aiuto può derivare dall'introduzione nel 2010 del Codice del Processo Amministrativo, che se, per un verso, costringe il giudice nella sua attività ad attenersi a regole fisse e limitative, per altro verso, impedisce la giurisprudenza pretoria portata all'eccesso, soprattutto nel contesto economico-sociale attuale in cui il giudice amministrativo con le sue decisioni può costituire, come

afferma, il presidente del Consiglio di Stato, “un fattore di sviluppo e di competitività, di crescita e di modernizzazione del Paese”.

Dopo i numerosi convegni dedicati all’entrata in vigore del nuovo codice, ad alcuni dei quali hanno potuto partecipare, con la cultura e la professionalità che li contraddistingue, anche i magistrati di questa Sezione, la ripetizione in questa sede delle numerose ed importanti novità dispositive e dei principi che lo compongono ci porterebbe ad esaurire tutta la mattinata. Ciò che è possibile affermare in linea generale è che il nuovo codice consente ancor più di prima di indagare il rapporto sostanziale che sta alla base del ricorso giurisdizionale amministrativo. Sono convinto della bontà della diagnosi espressa dal Presidente De Lise quando afferma che “il processo amministrativo guarda innanzi tutto al fatto, alla vicenda concreta in cui si attua la dialettica autorità-libertà, e su tale vicenda modella il giudizio, avvalendosi di un sindacato per clausole generali (correttezza, proporzionalità, ragionevolezza) che consente di salvaguardare la sfera giuridica del cittadino penetrando le logiche del potere pubblico.”

Certo ci sono disposizioni di non facile applicazione, come ad esempio quella relativa all’art.73, u.c., secondo il quale se il Collegio volesse a fondamento della sentenza porre una questione rilevata d’ufficio anche dopo l’udienza di discussione, lo stesso potrebbe comunicarla alle parti concedendo un termine per svolgere osservazioni in una seconda camera di consiglio. Tale procedura, a mio parere, appare possibile sul piano teorico, ma non sul piano pratico, poiché si sovrapporrebbe sui

ruoli di udienza già programmati, eventualmente incidendo anche sulla composizione dei collegi.

A proposito della composizione dei collegi giudicanti, mi sembra che la partecipazione obbligatoria ad ognuno di essi oltre che del Presidente anche del componente più anziano, come dispone il Codice, mi sembra che sia meno obbiettiva della rotazione dei collegi adottata in precedenza.

Anche la disposizione che obbliga il collegio a pronunciarsi sulle spese in sede cautelare se da un lato costituisce un argine alle richieste di misure cautelari, sovente del tutto prive di fondamento, da un altro lato potrebbe ridurre fortemente la richiesta cautelare da parte dei soggetti più deboli: si pensi ai ricorsi in materia di lavoro, di assegnazione di case popolari e di extracomunitari, i cui ricorrenti, com'è noto, non godono di alto reddito. Spetta comunque al giudice operare con il buon senso che normalmente non gli fa difetto.

Certamente con l'esperienza alcune disposizioni potranno essere modificate. Opportuna quindi si rivela la decisione di incaricare la Commissione insediata presso il Consiglio di Stato di monitorare l'attuazione del Codice approntando, se necessario, misure correttive.

Anche l'ipotesi prospettata dal Presidente del Consiglio di Stato circa la possibilità di estendere ai TTT.AA.RR. la funzione consultiva nei confronti degli atti normativi regionali appare degna di considerazione. A mio modesto parere non credo che vi siano ostacoli costituzionali a questa nuova funzione del giudice amministrativo. Il problema è costituito dalla attuale penuria dei ruoli magistratuali,

considerato che tale funzione non potrà che essere svolta da magistrati diversi da quelli che svolgono la funzione giurisdizionale.

Pare che l'istituzione delle sezioni stralcio sia stata abbandonata. Allo stato tale decisione, considerato che il carico arretrato si sta notevolmente assottigliando in tutti i tribunali, mi pare corretta.

Alla fine di questa premessa mi sia consentito esprimere un forte apprezzamento per l'attuale Presidente del Consiglio di Stato de Lise per la carica fortemente innovativa che sta caratterizzando la sua azione. L'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l'istituzione di una nuova sezione giurisdizionale, con la trasformazione della Terza Sezione consultiva in sezione giurisdizionale, la proposta istituzione delle sezioni consultive nei TT.AA.RR mi sembra che comprovino quanto dianzi affermato.

A quarant'anni dalla nascita dei TT.AA.RR. forse è giunto il momento di eliminare l'anomalia della divisione dei ruoli tra magistrati del Consiglio di Stato e magistrati per così dire periferici. Non so se mai ci riusciremo. Le posizioni corporative purtroppo si sono rivelate sempre "eroicamente" refrattarie a recedere. Come ho già affermato in occasione dell'anno giudiziario del 2010 probabilmente sarebbero sufficienti due sole riforme: un unico sistema di reclutamento di tutti i magistrati amministrativi e la istituzione delle sezioni giurisdizionali decentrate del Consiglio di Stato.

ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO

Per quanto concerne l'andamento dell'attività giudiziaria svolta nel 2010, come al solito, non ho alcuna intenzione di tediare l'uditorio con cifre, analisi sofisticate e statistiche. Mi limito soltanto a fornire dei dati globali, relativi all'attività della prima e della seconda sezione interna comparandoli con quelli relativi all'anno 2009 e lasciando alle tabelle allegate di seguito alla relazione di entrare nei dettagli per gli anni decorsi.

	2009	2010	Differenza	Percentuali
Ricorsi depositati	1383	1654	+271	+20%
Motivi aggiunti	180	195	+15	+8%
Sentenze pubblicate	2651	5003	+2352	+89%
Ordinanze sospensiva	700	746	+46	+6%
Decreti cautelari	118	195	+77	+65%
Ordinanze collegiali	246	212	-34	-14%
Ricorsi assegnati nel merito	1164	1470	+306	+26%
Ricorsi assegnati in sospensiva	1238	1369	+131	+10%

Come si vede l'afflusso dei ricorsi nel 2010 è aumentato in modo consistente rispetto al 2009. Se si aggiungono poi i 195 ricorsi per

motivi aggiunti -che, come, spiegato più volte in realtà costituiscono dei ricorsi nuovi- pervenuti nell'anno 2010, ci si avvede che la somma supera ancora di più il numero di ricorsi introdotti nel 2009. Ciò ha comportato un maggiore afflusso di ricorsi con richiesta di misure cautelari, sia collegiale che monocratica. Probabilmente il numero di richieste urgenti di misura cautelare provvisoria sarà ancora maggiore nel 2011, atteso che il nuovo codice ammette oltre alla richiesta inaudita altera parte anche quella ante causam, la quale ultima, però, a mio avviso, appare meno frequentabile attese le disposizioni alquanto burocratiche dettate dall'art.72 del Codice.

Come si può arguire dalle statistiche lette sopra è ancora aumentato il numero dei ricorsi assegnati ai magistrati nel merito e delle sentenze pubblicate. E ciò è dovuto oltre che alla istituzione della seconda sezione interna al maggior impegno di tutti i magistrati e della segreteria, nella redazione delle pronunce, i primi, e nella "attualizzazione" delle stesse, la seconda, attraverso il sistema informatico della Giustizia Amministrativa, che, pur costituendo un valido supporto alla maggiore funzionalità alla macchina giudiziaria, dovrà sicuramente essere meglio registrata in alcune operazioni.

L'incremento sia del numero di sentenze che del numero di decreti decisorii ha prodotto un forte calo del numero dei ricorsi pendenti, passati dagli 11.500 nel 2008 ai 10.747 nell'anno 2009 fino ai 6225 del 2010, cioè a dire il 42% in meno dell'anno precedente.

Ritengo che il calo sarà ancora maggiore atteso che moltissimi fascicoli, compresi nel numero dei ricorsi arretrati, classificati come

pendenti in base al sistema informatico NSIGA, in realtà sono ormai da tempo estinti. Tra poco questa Sezione provvederà al loro monitoraggio.

Non v'è dubbio che se tale calo continuasse, entro due o tre anni il numero dei ricorsi pendenti presso questo TAR sarebbe azzerato del tutto. Rimarrebbe soltanto la pendenza fisiologica dei ricorsi presentati nell'anno.

Per questa *performance* il plauso va sia ai magistrati che al personale dipendente, il quale si è speso moltissimo, ricorrendo al lavoro straordinario nella preparazione dei decreti decisori.

A tale proposito non posso nascondere la mia soddisfazione nell'aver appreso da statistiche fornite dal Consiglio di Stato che il personale amministrativo della Sezione si è collocato al primo posto assoluto tra tutti i TT.AA.RR. per carico di lavoro individuale smaltito.

Certo sarebbe opportuno incentivare, come è stato fatto per l'anno decorso, la detta attività con premi economici adeguati. Se si seguisse questa strada, per quanto concerne questa Sezione, ricredendomi su quanto ebbi ad affermare in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2010, ci si accorgerebbe che non v'è alcuna necessità delle evocate sezioni stralcio, la cui istituzione sicuramente comporterebbe un notevole incremento di spesa pubblica.

Per quanto concerne le materie maggiormente frequentate, dell'edilizia ed urbanistica, dell'ambiente, degli appalti pubblici, degli stranieri, del pubblico impiego e del commercio si osserva che nel 2010 la situazione è mutata rispetto al 2009 soprattutto per quanto concerne la

materia degli stranieri. Ciò è dovuto ai provvedimenti legislativi statali riferiti sia al 2009 che al 2010, soprattutto concernenti la c.d. sanatoria dei cittadini stranieri utilizzati nell'attività di badante o di assistenza, i cui riflessi, com'è noto, hanno interessato la città di Brescia anche in maniera drammatica.

Un piccolo decremento si è avuto per i ricorsi nella materia urbanistica, e ciò è dovuto principalmente al minore impatto, rispetto a quanto preventivato l'anno passato, del nuovo strumento urbanistico di pianificazione comunale, il c.d. PGT (piano di governo del territorio), disciplinato dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, strumento, la cui adozione avrebbe dovuto essere deliberata da ciascun Comune entro il mese di marzo 2010, ma forse non ancora entrato a pieno regime.

Cresce ancora il numero dei ricorsi in materia di ambiente soprattutto con riferimento alla localizzazione sul territorio di nuovi impianti industriali ovvero alla sanificazione di siti il cui inquinamento risale agli anni del trentennio 1960-1980, allorquando la industrializzazione del territorio procedeva senza una idonea programmazione ed alquanto disordinata. Contenzioso, quest'ultimo, molto specializzato e tecnicamente difficile da risolvere per il coinvolgimento di società ed imprese non più esistenti o quantomeno trasformate.

La materia degli appalti si è registrato in termini quantitativi un incremento sostanziale del 20% rispetto all'anno 2009 con un ritorno ai livelli "pre-crisi" del 2006. In termini qualitativi si è avuto un contenzioso più ricco di questioni giuridiche di rilievo sia sotto il

profilo processuale che sostanziale. A quest'ultimo proposito, secondo una stima di larga massima, il valore degli appalti trattati dalla seconda sezione interna, assomma a diverse centinaia di milioni di euro. Il che, come si può facilmente arguire, comporta una incidenza sulla economia locale non indifferente.

Interessante appare anche, al fine dell'eliminazione dell'arretrato, la fissazione da parte della detta sezione interna di udienze tematiche concernenti tutte le altre materie residuali.

La definizione accelerata dell'arretrato nonché il massiccio ricorso ai riti abbreviati previsti nel nuovo codice sembra che possa riflettersi positivamente sull'incidenza della legge Pinto che, com'è noto, ha introdotto il procedimento speciale davanti alle Corti d'Appello per la liquidazione del danno da eccessiva durata del processo .

Non mi stancherò di ribadire ancora una volta quanto già affermato in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari 2009 e 2010: il giusto principio della ragionevole durata del processo evocato ed elaborato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e prontamente accolto dal nostro legislatore, ha costituito il mezzo adottato strumentalmente da un gruppo di avvocati "specializzati" per lucrare sui ritardi, sicuramente censurabili, della giustizia amministrativa, ma a volte determinati anche dalle stesse parti ricorrenti.

QUESTIONI SPECIFICHE EMERSE NELL'ANNO 2010

Come ho già riferito nel corso di questi anni, la vastità e l'assetto morfologicamente variegato del territorio su cui ha giurisdizione la nostra Sezione, comprensivo di quattro delle provincie –Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona- tra le più ricche e prospere d'Italia, comporta un afflusso di controversie molto complesse, la cui definizione oltre a determinare un rilevante impatto economico e sociale, sollecita un contenzioso raffinato e stimolante sotto tutti i profili trattati.

Debbo subito dire che nell'anno 2010, la grande crisi economico-finanziaria che ha colpito tutto il mondo compresa la nostra nazione, per quanto è dato conoscere dal modesto osservatorio costituito da questo Tribunale, forse si è di poco attutita, tanto che, come si detto sopra, il numero dei ricorsi è aumentato, anche se ad onore del vero il maggior incremento di ricorsi si è avuto nelle materie del, dell'immigrazione e degli appalti pubblici, che, com'è noto, a volte riflettono proprio la presenza od i postumi di una crisi. Mi sembra però opportuno lasciare che di tale questione si occupino con maggior competenza sociologi ed economisti che sicuramente sono più preparati del giudice ad affrontarla.

Conforta tuttavia il fatto che le richieste di gratuito patrocinio non sono aumentate rispetto all'anno passato.

Non voglio annoiare l'uditorio passando in rassegna la giurisprudenza della Sezione relativa all'anno 2010. In questa sede mi limiterò ad indicare alcune sentenze redatte dai valenti magistrati che

compongono le due sezioni interne e che a mio parere appaiono più significative. Ad esempio:

a) la sentenza redatta dal consigliere Sergio Conti n.4026 del 12 ottobre 2010 in materia di edilizia con la quale, dopo aver affermato la sussistenza della giurisdizione del GA, si è accertata la nullità dell'accordo intervenuto fra due amministrazioni comunali in forza del quale si ponevano a carico di soggetti terzi obblighi di compartecipazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione relative ad edificio per il quale era stato già assolto – in sede di rilascio del permesso di costruire – il contributo per gli oneri di urbanizzazione.

b) la sentenza redatta dal Consigliere Mario Mosconi n.636 del 9.2.2010 con la quale, in relazione alla materia urbanistica sono stati indicati quali debbano essere i parametri che, in via di fatto, delineano la sussistenza della legittimazione attiva a ricorrere in capo ad una società commerciale che esercita la propria attività in un ambito territoriale diffuso all'interno del quale, in forza dell'adozione ed approvazione di un piano integrato di intervento in variante al PRG, è prevista la realizzazione di un grande centro commerciale da installare in zona urbana centrale.

c) la sentenza redatta dal Consigliere Mauro Pedron n. 4664 del 22.11.2010 in materia di edilizia che ha affrontato la questione degli abusi risalenti nel tempo (c.d. abusi storici). In particolare è stata

individuata una possibilità di regolarizzazione per effetto del tempo trascorso sia quando il fabbricato abusivo fa ormai parte della configurazione consolidata del territorio sia quando lo strumento urbanistico in vigore non prevede alcuna opera pubblica o di interesse collettivo che presupponga la liberazione del sedime, sia, inoltre, quando la vigente disciplina di zona, pur non consentendo nuove edificazioni, ammette la riutilizzazione dei volumi esistenti per destinazioni corrispondenti a quella del fabbricato abusivo.

d) la sentenza redatta del Consigliere Stefano Tenca n.4796 del 7.12.2010 in materia di appalti pubblici, con la quale il Tribunale ha affrontato la questione relativa alla c.d. clausola di adesione inserita nel bando di una ASL per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare. La *lex specialis* in sede di appalto permetteva per tutti i 5 anni della durata del rapporto principale una serie indefinita di affidamenti diretti senza alcun termine di riferimento sotto il profilo dell'ammontare economico e dei quantitativi di prodotto da distribuire. Il Collegio ha stabilito l'illegittimità dell'adesione di altre ASL al contratto stipulato dall'ASL originaria appaltante in quanto tale inserimento costituirebbe un meccanismo assolutamente aleatorio e privo di punti fermi e quindi lesivo dei valori comunitari della concorrenzialità e della trasparenza che debbono necessariamente presiedere allo svolgimento delle gare pubbliche. Nel caso di specie, infatti, un unico confronto comparativo avrebbe consentito ad una pluralità di amministrazioni di avvalersi dell'impresa vincitrice al fine

di conseguire una serie potenzialmente illimitata di forniture, accomunate da un'unica scadenza temporale.

e) la sentenza redatta dal consigliere Francesco Gambato Spisani n.1532 del 9 aprile 2010 in materia di caccia, con la quale si è affermato che nel calcolo del TASP (territorio agro silvo pastorale), destinato com'è noto, a protezione della fauna, non deve tenersi conto delle aree non effettivamente utili alla stessa come, ad esempio le fasce di rispetto stradale, ferroviarie e urbane. E ciò in quanto l'art. 13 della legge regionale lombarda n.26/1993 va interpretato nel senso che i terreni di cui all'art. 43 successivo, che possono andare a comporre il TASP protetto, sono non genericamente tutti quelli ove la caccia è vietata, ma soltanto quelli che possono servire di rifugio alla fauna stessa. A tale interpretazione non è di ostacolo la lettera dello stesso art. 43, che comprende un elenco di divieti piuttosto eterogeneo, e non può certo intendersi come oggetto di rinvio complessivo e totale. Pertanto, ai sensi della normativa così interpretata, sicuramente potrà far parte della quota protetta di TASP un territorio ove la caccia è vietata, perché si tratta di area protetta; ma non già il territorio delle ricordate fasce di rispetto stradali, ferroviarie e urbane.

f) la sentenza redatta dal Consigliere Mara Bertagnolli n.2162 del 27.5.2010 con cui si è affermata, con riferimento agli impianti di pubblica illuminazione, la possibilità per il Comune di procedere al

riscatto degli stessi ma al fine di affidarne la gestione a soggetti terzi individuati mediante l'espletamento di una gara di appalto.

A tale scopo si è affermato che la manifestazione di volontà di procedere al riscatto può essere adottata decorso un anno dal preavviso ed il procedimento può concludersi con l'atto traslativo della proprietà a prescindere dal raggiungimento di un accordo con il concessionario uscente sullo stato di consistenza e/o la quantificazione dell'indennizzo dovuto per l'impianto, esclusa la sussistenza del diritto di ritenzione. Per ottenere il materiale rilascio dell'impianto è stato giudicato legittimo il ricorso al potere di autotutela di cui agli artt. 823 e ss. del codice civile.

g) La sentenza n. 2411 dell'1.7.2010 redatta dal Consigliere Carmine Russo in materia di ambiente con cui si afferma, in punto di legittimazione ad agire delle associazioni di protezione ambientale, il principio che nell'attuale sviluppo dell'ordinamento giuridico l'ambito di applicazione della tutela paesaggistica ormai non riguarda soltanto le aree oggetto di vincolo di tutela ex art.146 e ss. del d.lgs 42/04, il quale è soltanto uno degli strumenti attraverso cui l'ordinamento persegue l'obiettivo della tutela del paesaggio. Perseguono lo stesso obiettivo, ad es., la relazione sull'impatto paesistico di cui all'art.29 delle NTA del PTPR o, come nel caso in esame, la perimetrazione come ambito di elevata naturalità sottoposto a regime di conservazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In chiusura di queste mie modeste riflessioni mi sia consentito ancora una volta ribadire con forza l'onestà intellettuale che anima tutti i magistrati del TAR Lombardia Sezione di Brescia nello svolgimento della difficile attività che a loro compete nonché lo spirito di servizio sempre presente nello svolgimento dei propri compiti da parte del personale amministrativo.

Ritengo che la funzione giurisdizionale che i magistrati esercitano deve essere sempre indirizzata verso la tutela piena e soddisfacente delle aspettative del cittadino, nella pienezza della dignità dello stesso giudice amministrativo.

Concludendo, non mi resta che assicurare ancora una volta l'impegno, mio e di tutto il personale, magistrati ed impiegati, affinché il servizio che prestiamo a favore del cittadino e delle pubbliche amministrazioni sia sempre più efficiente e più consono alle esigenze del territorio in cui operiamo.

Ringrazio voi tutti per la cortese attenzione e dichiaro aperto l'anno giudiziario 2011.

Il Presidente della Sezione

(Giuseppe Petruzzelli)